



Il Borgo dei Borghi
2014



Comune di Gangi
Città Metropolitana di Palermo

N. 170/ REGISTRO SETTORE AMMINISTRATIVO ED AFFARI GENERALI
DEMOGRAFICI ED ELETTORALE

OGGETTO: Affidamento servizio legale all'Avv. Rubino Girolamo avverso ricorso presentato al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana - Impegno di spesa - Codice CIG: B27DB04D1E.

DETERMINAZIONE

Assunta nel giorno 17/07/2024

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO ED AFFARI GENERALI
DEMOGRAFICI ED ELETTORALE**

VISTO il ricorso in appello assunto al protocollo generale del Comune al n. 13187 del 08/07/2024 presentato davanti il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana- Sez. 3 di Palermo dall'Avv. Stefano Scimeca con studio legale in Palermo, in Via Ammiraglio Persano n. 58, in nome e per conto dell'Ottica Farina s.n.c. P.I. 06915130824, con sede in Gangi, Via Monte Marone n. 23, contro il Comune di Gangi in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Gangi, Via Salita Municipio n. 2, - avverso e per l'annullamento dell'Ordinanza n. 338/2024 Reg. Prov. Cau. pubblicata il 03/07/2024 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Palermo, Sez. Terza ha rigettato la richiesta cautelare avanzata in seno al ricorso ivi pendente col n. 807/2024 Reg. Ric. per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a. del Comune di Gangi, in persona del Sindaco pro tempore e dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) Madonie Associato, in persona del rappresentante legale pro tempore;

PRESO ATTO che nel predetto ricorso in Appello davanti il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana- Sez. 3 di Palermo viene chiesto:

- 1) di accogliere nel merito l'appello e, per l'effetto annullare l'Ordinanza n. 338/2024 pubblicata il 03/07/2024 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Palermo, Sez. Terza, ha rigettato la richiesta cautelare avanzata in seno al ricorso ivi pendente col n. 807/2024 per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a. del Comune di Gangi e dello Sportello Unico Attività Produttive Madonie Associato;
- 2) di condannare l'Amministrazione appellata al risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente con vittoria delle spese di lite, compensi e refusione del contributo unificato;

PRESO ATTO che l'Amministrazione Comunale, dopo aver valutato ed essersi preventivamente consultata sull'opportunità di un eventuale opposizione al ricorso è pervenuta alla determinazione di costituirsi in giudizio;

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 127 del 17/07/2024, di immediata esecuzione, con la quale l'Amministrazione Comunale:

- ha autorizzato il Sindaco, quale Rappresentante Legale dell'Ente, a proporre giudizio di opposizione avverso il ricorso davanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sez. Di Palermo presentato dall'Avv. Stefano Scimeca ed assunto al protocollo generale del Comune al n. 11199 del 10/06/2024;
- ha autorizzato il Sindaco pro- tempore alla sottoscrizione della relativa Procura Speciale;
- ha demandato al Responsabile del Settore Amministrativo le determinazioni conseguenti, compresa la sottoscrizione del relativo affidamento e disciplinare d'incarico professionale per la difesa legale dell'ente nel giudizio di cui sopra all'Avv. Girolamo Rubino con studio in via Oberdan n. 5 90138 Palermo CF: RBNGLM58P02A089G – P.IVA: 04555610825;

CONSIDERATO che questo Ente è privo di un ufficio legale e non dispone, dunque, all'interno dell'attuale dotazione organica, delle professionalità necessarie per rappresentare il Comune di Gangi nel procedimento giudiziario di che trattasi;

VISTO l'art. 48 del D. Lgs 267/2000 s.m.i (T.U.E.L) il quale al comma 2 testualmente prevede che: “la Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento...[.....]”

RITENUTO, pertanto necessario ed urgente procedere con l'affidamento all'esterno dell'incarico di consulenza legale di cui in oggetto;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 avente ad oggetto “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” pubblicato sul supplemento ordinario n. 12/L alla G.U.R.I Serie Generale n. 77 del 31/03/2023;

VISTA la Legge Regionale 12 ottobre 2023 n.12 recante “*Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie*”;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 36/2023 le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

CONSIDERATO, altresì, che alla luce delle linee Guida ANAC n. 12 (approvate con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018), e in adesione all'impostazione espressa dal Consiglio di Stato con parere n. 2017 del 3 agosto 2018, l'incarico conferito ad hoc, collegato ad una specifica lite, costituisce un contratto d'opera professionale

ai sensi degli articoli 2229 ss. del codice civile, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione;

VISTA la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 6 giugno 2019 (C264/2018) secondo cui “simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza”;

VISTA la sentenza della Corte dei Conti, Sezione Regione Lazio, n. 509 dell'8 giugno 2021, la quale ha chiarito che è consentito conferire incarichi di patrocinio legale a legali esterni all'Amministrazione anche senza avvalersi di una procedura concorsuale, in quanto i predetti incarichi sono connotati da un prevalente elemento fiduciario e non sono equiparabili alle c.d. “consulenze esterne” di cui all'art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001, pur dovendosi rispettare il principio di trasparenza ed economicità, dando altresì atto che “una lettura sistematica delle disposizioni del d.lgs. n. 50 del 2016, consente di rilevare come il legislatore della riforma, con il richiamo all'art. 4, più che delineare una vera e propria procedura comparativa, abbia inteso invocare il rispetto generale dei principi generali che regolano l'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione, non escludendo la possibilità di un affidamento diretto e fiduciario dei servizi legali”;

CONSIDERATO che le linee Guida ANAC n. 12 (par. 3.1.4.1), per le parti ancora vigenti, chiariscono che nei casi di consequenzialità tra incarichi o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del contendere, l'affidamento al medesimo professionista può rispondere ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico;

DATO ATTO che in ossequio ai principi di economicità ed efficacia, è stata inoltrata all'Avv. Girolamo Rubino, con studio in Palermo, in Via Oberdan n. 5, richiesta di preventivo di spesa con nota del 10/07/2024 prot. n. 13410, per l'assunzione dell'incarico di difesa legale dell'Ente nel giudizio di cui in oggetto;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 13590 del 12/07/2024 l'Avv. Girolamo Rubino ha formalizzato la propria disponibilità ad assumere l'incarico de quo inoltrando un preventivo di spesa complessivamente quantificato in Euro 2.368,15;

DATO ATTO, che in ragione del valore complessivo del contenzioso, l'onorario richiesto dall'Avv. Girolamo Rubino risulta congruo in relazione all'attività che il sopra nominato legale sarà tenuto a prestare tenuto conto del rispetto ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014;

PRESO ATTO che come riportato nelle precedenti Linee Guida ANAC n. 12 – Affidamento di Servizi Legali (approvate con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018), in adesione all'impostazione espressa dal Consiglio di Stato con parere n. 2017 del 3 agosto 2018, ha confermato che l'affidamento dei servizi legali costituisce appalto qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore nell'unità di tempo considerata (di regola il triennio) mentre un incarico conferito ad hoc costituisce invece un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'articolo 17 (contratti esclusi);

RILEVATO che:

- secondo il parere del 14 settembre 2017 della Commissione speciale del Consiglio di Stato, interpellata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione: “Per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi

legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante – anche se non esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione”;

- secondo il parere del Consiglio Nazionale Forense, deliberato il 15 dicembre 2017, i servizi legali elencati dall'art. 17 lett. d) del decreto legislativo n.50/2016 “possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo l'intuitus personae, e su base fiduciaria, e nel rispetto dei principi generali che sempre guidano l'azione amministrativa”;

DATO ATTO che secondo quanto riportato al paragrafo 3.3 - “Servizi legali”- della predetta determinazione “la disciplina degli affidamenti di servizi legali nei settori ordinari nel nuovo Codice è sostanzialmente riprodotiva della disciplina previgente. All'articolo 56 sono disciplinati i servizi esclusi dall'applicazione del Codice, cui si applicano i principi i cui agli articoli 1, 2 e 3 del D.Lgs 36/2023;

VISTO l'art. 56, comma 1, lett. h), n. 2 del D.Lgs 36/2023 il quale esclude dall'applicazione delle disposizioni del codice la consulenza legale fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1) del medesimo articolo;

CONSIDERATO che:

- in riferimento alla tipologia di prestazione come sopra individuata la Corte dei Conti rileva che “alcuni rapporti negoziali, qualificabili, per il diritto civile, come contratti d'opera o di opera intellettuale, sono stati attratti, in punto di procedure per l'affidamento, alla disciplina dettata dal codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50), che, in esecuzione a specifiche direttive comunitarie, nel delineare l'ambito oggettivo di applicazione, contiene una definizione di “contratto di appalto di servizi” (cfr. art. 3, comma 1, lett. dd), ii) ed ss) del d.lgs. n. 50 del 2016 e, in precedenza, art. 3, commi 3, 6 e 10 del d.lgs. n. 163 del 2006) molto più ampia di quella del codice civile, attraendo anche negozi qualificabili come contratti d'opera o di opera intellettuale”;

- la stessa Corte specifica che “Il confine fra contratto d'opera intellettuale (artt. 2222 e 2229 del codice civile) e contratto d'appalto di servizi (art. 1665 del codice civile) è individuabile, in base al codice civile, nel carattere personale o intellettuale delle prestazioni, nel primo caso, e nella natura imprenditoriale del soggetto esecutore, nel secondo. L'appalto di servizi, pur presentando elementi di affinità con il contratto d'opera (autonomia rispetto al committente), si differenzia da quest'ultimo in ordine al profilo dell'organizzazione, atteso che l'appaltatore esegue la prestazione con mezzi e personale che fanno ritenere sussistente, assieme al requisito della gestione a proprio rischio, la qualità di imprenditore commerciale (art. 2195 cod. civ.). Il prestatore d'opera, di converso, pur avendo anch'egli l'obbligo di compiere, dietro corrispettivo, un servizio a favore del committente, senza vincolo di subordinazione e con assunzione del relativo rischio, si obbliga ad eseguirlo con lavoro prevalentemente proprio, senza una necessaria organizzazione.” (cfr. Corte dei Conti sez. controllo Lombardia n. 162/2016/PAR);

- la stessa sezione prosegue nel delineare il quadro normativo di riferimento, aggiungendo che “Il codice dei contratti pubblici adotta certamente una nozione ampia di appalto di servizi, che comprende, in alcuni casi, anche l'attività del professionista intellettuale. Si tratta di nozione finalizzata ad estendere l'ambito di applicazione oggettivo della disciplina di cui al d.lgs. n. 50 del 2016 (in aderenza, da ultimo, alle direttive comunitarie del 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE, n.2014/24/UE e n. 2014/25/UE, tese a favorire il confronto concorrenziale fra operatori economici, la libera circolazione di servizi ed il diritto di stabilimento). Tale nozione, come accennato, non si ripercuote, tuttavia, sulle definizioni di contratto di prestazione d'opera, di

prestazione d'opera intellettuale o di appalto di servizi, come delineate dal codice civile, posto che il codice dei contratti pubblici è teso a disciplinare le procedure di affidamento di un'ampia gamma di contratti, che, pur definiti come "appalto" (cfr. Corte dei Conti sez. controllo Lombardia n. 162/2016/PAR);

VERIFICATO che:

- spetta al Comune valutare se, in concreto, ricorrano i presupposti per qualificare gli incarichi tecnico-professionali che intende affidare in termini di contratto d'opera intellettuale o di appalto di servizi se la prestazione necessita di competenze tecniche (e, come tale, deve essere resa da soggetto qualificato e regolarmente iscritto nell'albo professionale), ma non di un'organizzazione aggiuntiva (tipica dell'appalto);
- come evidenziato in precedenti pareri (cfr., per esempio, SRC Lombardia, deliberazione n. 178/2014/PAR), la necessità di utilizzare, da parte di un professionista, mezzi compresi fra gli ordinari strumenti cognitivi ed operativi a disposizione di qualunque lavoratore del settore, non è sufficiente a ritenere che, per il diritto civile, il contratto debba essere inquadrato nell'appalto di servizi (cfr. Corte dei Conti sez. controllo Lombardia n. 162/2016/PAR);

VISTA la delibera ANAC n. 582 del 13.12.2023 avente ad oggetto "adozione comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione";

VISTA la delibera ANAC n. 584 del 19.12.2023 avente ad oggetto "Indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici"

VISTA la delibera ANAC n. 585 del 19.12.2023 avente ad oggetto "Nuovo aggiornamento della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31/3/2023 n. 36";

VISTA la delibera ANAC n. 610 del 19.12.2023 avente ad oggetto "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024";

RICHIAMATE, le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

- l'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 in materia di acquisto di beni e servizi il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del d.P.R. 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa...[...]. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti;
- l'art. 1, comma 449, primo periodo della L. 296/2006 s.m.i. il quale prevede l'obbligo di approvvigionamento utilizzando le convenzioni-quadro per tutte le Amministrazioni in esso indicato mentre nel secondo periodo della norma sopra indicata è prevista la facoltà per le restanti Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero di utilizzare i parametri prezzo qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
- l'art. 1, comma 450 della L. 296/2006 s.m.i. il quale prevede che le Amministrazioni statali centrali e periferiche e le altre Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli

acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

- l'art 23 ter, comma 3, della Legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall'art. 1, comma 501, della legge n. 208 del 2015) il quale prevede che "Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro";

RITENUTO che l'incarico legale da affidare nel caso in questione ad un professionista esterno all'Ente non presenta le caratteristiche tipiche dell'appalto, ma mantiene quelle del contratto d'opera intellettuale e che pertanto possa essere affidato in ottemperanza alle disposizioni normative e gli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati;

RITENUTO, pertanto, di dover: - affidare con urgenza l'incarico in oggetto; - approvare l'allegato disciplinare d'incarico predisposto dallo scrivente da sottoscrivere con il legale individuato; - impegnare la correlata spesa;

ACCERTATO preliminarmente che:

- il professionista è in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari all'affidamento del servizio;
- non sussistono relazioni di parentela o affinità tra il professionista ed i dirigenti e i dipendenti con poteri decisionali dell'Amministrazione di cui al presente procedimento;

DATO ATTO che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 33/2013;

DATO ATTO che in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023 e che pertanto tale affidamento risulta escluso;

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 del d.lgs. 118/2011, punto 5.2, lett. g), secondo cui "gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata reimputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale";

CONSIDERATO, altresì che, l'affidamento dell'incarico di che trattasi al legale sopra meglio generalizzato consente di rispettare i principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs 36/2023;

DATO ATTO che è stato acquisito attraverso la Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) il codice CIG B27DB04D1E;

VERIFICATO che la Stazione Appaltante non è tenuta al pagamento di alcuna quota contributiva a favore dell'ANAC ai sensi delle deliberazioni ANAC n. 584 e n. 610 del 19 dicembre 2023;

DATO ATTO che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della L. 217/2010;

ACCERTATO che l'impegno di spesa è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

VISTE:

la deliberazione di Consiglio Comunale n.57 del 22/12/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2024/2027 (ART. 170, comma 1, D.LGS. N. 267/2000);

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 09/02/2024 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di previsione 2024/2026– Aggiornamento Nota DUP 2024/2027 -Nota Integrativa al bilancio, Piano degli Indicatori e relativi allegati ex D.Lgs. 118/2011";

la deliberazione di Giunta Municipale n. 20 del 15/02/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2024/2026;

Vista la deliberazione n. 126 del 16/07/2024 di prelevamento del fondo di riserva;

Visti:

- lo Statuto del Comune;
- il Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento dei controlli interni;
- l'art. 107, comma 3, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. che attribuisce ai Responsabili la competenza degli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
- la Legge regionale n.44/91;
- il Provvedimento sindacale n. 13 del 16/06/2022 di conferma provvisoria dell'attribuzione delle funzioni dirigenziali ai responsabili dei settori incaricati delle posizioni organizzative;

D E T E R M I N A

Di considerare la premessa sopra riportata parte integrante e sostanziale della presente;

Di affidare ai sensi degli articoli 2229 ss. del codice civile, per le motivazioni esposte in narrativa da intendersi qui interamente richiamate e trasfuse, all'Avv. Rubino Girolamo con studio legale in Palermo, Via Oberdan n. 59, CF: RBNGLM58P02A089G – P.IVA: 04555610825 l'incarico per la difesa legale dell'ente nel giudizio sopra indicato per la complessiva somma di €.2.368,15 giusto ricorso in appello dinnanzi al CGARS assunto al protocollo generale del Comune al n. 13187 del 08/07/2024 – Codice CIG: B27DB04D1E;

Di approvare il disciplinare di incarico da sottoscrivere con il legale incaricato, il cui schema viene allegato alla presente determinazione (Allegato A);

Di dare atto che l'incarico di che trattasi viene a configurarsi quale contratto d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2230 del Codice Civile;

Di impegnare, per le motivazioni di cui in narrativa, la complessiva spesa di Euro 2.368,15 comprese IVA e CPA mediante imputazione al capitolo 6645 a voce "Patrocinio legale per la difesa del Comune – Altri servizi generali", Missione 01, Programma 11, Titolo 1, Macro 103, Piano Finanziario U: 1.03.02.11.006 del bilancio e.f. 2024;

Di dare atto che secondo quanto stabilito dal principio contabile concernete la contabilità finanzia potenziata, paragrafo 5.2 lett g) "gli impegni derivanti dal conferimento di incarico legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza finanziaria potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa";

Di prendere atto che il presente provvedimento amministrativo sarà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del servizio finanziario e di ragioneria ai sensi dell'art. 183, co.7 e art.153 , co. 5, del D. Lgs. n. 267/2000;

La presente determinazione:

- va inserita nel registro generale tenuto presso il Settore Amministrativo;
- va pubblicata all'Albo on-line dell'Ente per giorni 15 consecutivi;
- va pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 6 della L.R. n.11/2015.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SCARPELLO ADRIANA	IL RESPONSABILE DEL SETTORE IUPPA LUIGI *
--	--

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Comune di Gangi
Provincia di Palermo

DETERMINA N. 170 / REGISTRO SETTORE AMMINISTRATIVO ED AFFARI
GENERALI DEMOGRAFICI ED ELETTORALE
NUMERO REGISTRO GENERALE 887 DEL 17 luglio 2024

OGGETTO: Affidamento servizio legale all'Avv. Rubino Girolamo avverso ricorso presentato al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana - Impegno di spesa

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Visto del Responsabile del servizio finanziario e di ragioneria ai sensi dell'art.184 del D.Lgs.267/2000.

Prenotazione Imp. n. /Anno	Capitolo	Missione Programma Titolo Macro	Piano Finanziario U
273/2024 1302/2024	6645	01 11 1 103	U.1.03.02.11.006

Gangi, li 17/07/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
IUPPA LUIGI *

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Comune di Gangi
Provincia di Palermo

DETERMINA N. 170 / REGISTRO SETTORE AMMINISTRATIVO ED AFFARI
GENERALI DEMOGRAFICI ED ELETTORALE

OGGETTO: Affidamento servizio legale all'Avv. Rubino Girolamo avverso ricorso presentato al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana - Impegno di spesa

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, in esecuzione del regolamento sui controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

Gangi, li 17/07/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
IUPPA LUIGI *

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa